

### **COMUNE DI VERRUA PO**

### PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11312

N. 28 Reg. Delib. del 19/05/2021 COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciannove** del mese di **maggio**, alle ore **dodici** e minuti **zero**, nella sede comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

### All'appello risultano:

Cognome e Nome	Cari	ca	Presente
LAZZARI Pierangelo	Sinda	исо	Sì
COLOMBO Carla	Assess	sore	Sì
GABBETTA Morena	Assess	sore	Giust.
		Totale PRESENTI	2
		Totale ASSENTI	1

Assiste il ViceSegretario Comunale Sig. Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra Carla Colombo è collegata in videoconferenza

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig LAZZARI Pierangelo, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi…";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico oaperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si

protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dalle entrate che sono sostituiti dal presente canone;

### Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

### Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 , 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 4) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio dell'ente

Successivamente, ravvisata l'urgenza con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

### IL PRESIDENTE f.to LAZZARI Pierangelo

### IL VICESEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Verrua Po, lì 27/05/2021

### IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI f.to Carmen ROVATI

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Verrua Po, lì 27/05/2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Dott. Umberto Fazia Mercadante

_	
(	Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
	Verrua Po, lì  IL VICESEGRETARIO COMUNALE  (Dott. Umberto Fazia Mercadante)
_	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
	Verrua Po, lì
	IL VICESEGRETARIO COMUNALE

### Allegato 1

### ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al CAPO II del Regolamento

Elenco strade classificate in categoria speciale

NESSUNA

### OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al CAPO IV del Regolamento

### Elenco strade classificate in Prima categoria:

- Via Vittorio Veneto
- Via 26 Aprile
- Via Tre Martiri
- Via Guido Ferrari
- Via Roma
- Via Borgo San Calogero
- Via Cesare Battisti

### Elenco strade classificate in Seconda categoria:

- Via Bottarone
- Via Case Sparse
- Via Suppellone
- Via Casoni
- Via Canova

Si considerano altresì , appartenenti alla seconda categoria tutte le altre vie e cascine del territorio comunale.

Le tariffe relative alla 2 categoria sono del 10 % inferiori rispetto alla 1° categoria.

### **ALLEGATO 2**

Jale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	naliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)
Tariffa annuale st	Tariffa giornaliera

### **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

CAT. SPEC.	(superfici SUPERIORI al mq)	100,00%
>		
COMUNE DI CLASSE	Aumento	Aumento per luminosa

## 1)- TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	COEFFICIENTE		TARIFFA A COEFFICIENTE TARIFFA Aumento per GIORNO ANNUALE ANNO mq	TARIFFA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	09'0	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	67.0	€ 0,45	0,75	€ 22,50	20,00%
	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mg. 1	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese fra mq. 1,01 e 5,00	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,25	€ 37,50	
HIMINOSA Superfici superiori a ma. 8.01	1,50	€ 0,90	1,50	€ 45,00	

### N.B.

■Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

»Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tall maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

# 2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	COEFFICIENTE	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE TARIFFA COEFFICIENTE TARIFFA GIORNO ANNUALE ANNO	TARIFFA	
APDINABIA Superfici fino a mo 1	1,00	€ 0,60	100	€ 33,30	
DEDINABLA Superfict compress fra mg. 1.01e 5.00	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
	1,25	€ 0,75	1,67	€ 49,95	20,00%
ODDINABIA Superfici superiori a ma 8.01	1,50	€ 0,90	2,22	€ 66,60	100,00%

# 3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MO. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	COEFFICIENTE GIORNALIERO TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
Sinorfici fino a mo. 1	1,30	€ 0,78

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mg. 5,01 e mg. 8,00	1,95	€1,17	%00'09
ORDINARIA Superfici superiori a mg. 8,01	2,60	€ 1,56	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA
er ooni oiorno di esecuzione -categoria normale	5,00	€ 3,00

## 5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC

E SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.  COEFICIENTE GIORNALIERO  TARIFFA GIORNALIERA	Tariffa al oiorno 84,00 € 50,40
---	---------------------------------

### 6) PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

COEFFICIENTE GIORNALIERO TARIFFA GIORNALIERA	€ 25,20
COEFFICIENT	

## 7) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI Tariffa al giorno

CON CARTELL!

GIORNALIERO TARIFFA GIORNALIERA	€ 3,00
COEFFICIENTE GIORNALIERO	200

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

## - PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

TARIFFA GIORNALIERA

COEFFICIENTE GIORNALIERO

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità		10,50		€ 6,30
TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA	Coefficiente	INFERIORI 30 Coefficiente SUPERIORI 30 Q.LI tariffa	Coefficiente	SUPERIORI 30
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie ( AUTOVEICOLI E RIMORCHI )	1,8	€ 54,00	2,6	€ 78,00
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie ( MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE )	6'0	€ 27,00		

Coefficiente per clascun fog	glio formato 70 x 100	per ogni giorno di	esposizione		1,9
Canone dovuto per ciascun	foglio formato 70 x	100 fino a 10 giorn	i di esposizione		€ 1,14
Canone per il periodo succe	essivo di 5 giorni o fra	zione			€10.34
COMUNE DI CLASSE	V		CAT. SPEC.	0%	
	Aumen	to 50,00%			

### TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

					Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superio a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	à				€ 1,14	€ 1,71
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE					€ 0,34	€ 0,51
Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli		1			
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli		2			
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli		4			
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli		24			
Fino a gg.:		10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1		€1,14	€ 1,48	€ 1,82	€ 2,16	€ 2,50
Superfici superiori a mq. 1		€ 1,71	€ 2,22	€ 2,73	€ 3,24	€ 3,75
Maggiorazione per richieste d	li affissione di manife	sti inferiori	a 50 fogli			50,00%
Maggiorazione per richieste o	li affissione di manife	sti costituiti	da 8 a 12 fo	gli		50,00%
Maggiorazione per richieste o	di affissione di manife	sti costituiti	i da formati d	la oltre 12 fo	glì	100,00%
Maggiorazione per richieste o quelli indicati nell'elenco deg			scelti espress	amente dal c	committente tra	100,00%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano suil'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o affissioni funebri ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minima di 6 30,00 per ciascuna commissione.

rd L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	30,00
srd L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea) €	09'0

300 000	
	Bas, acqua, calore, service of teleconfigurations of acqua, calored
complessivo non interiore a	di telecominicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (
	fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione e e ogazione di circi bia cicci ca,
intenza con un ammontare	and the state of t
ביים לכו בומזכמום	Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuda pei la
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

### OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficiente	TARIFFE PERMANENTI/mq	VENTI/mq	Coefficiente tariffa	TAR	TARIFFE TEMPORANEA/mq
		l categoria II e	II categoria		i categoria	Il categoria
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno						
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo						
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo ( riduzione ¼ Legge 160/2019 )						
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tarlffe ordinarie sono ridotte del						
Occupazioni effettuata in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive						
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia						
Occupazioni realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287						
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante						
Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente	TARIFFE PERMANENTI	ANENTI			
-centro abitato ( I Categoria)						
- zona limitrofa ( il categoria )						

animalar alas a was obtained by a class of a	
Distributori di carburante; occupazione dei sucio e dei soccosmo enectuare con le soccosmo enectuare con le soccosmo enectuare compressa e i relativi serbatoi	
sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di	
un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore	
capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o Irazione di mille litri. E ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di	
due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita	
viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni	
mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi.	
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica	
autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente	
occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e	
simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla	
tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.	Ĭ
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	
Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	
Occupazione con autovetture adibite di uso privato in aree a ciò destinate dal Comune.	

### ALLEGATO 3

CANONE MERCATALE

**(LP**) Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842)

09'0

## La tariffa giornaliera è pari ad € 0,60 ed è suddivisa nelle seguenti fasce orarie :

	γmq			
	TARIFFE TEMPORANEA/mq	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	coefficiente tariffa	0		0
dalle ore 00,00 alle ore 13,00 tariffa € - dalle ore 07,01 alle ore 13,00 tariffa € -	dalle ore 13,01 alle ore 20,00 tariffa € . dalle ore 20,01 alle ore 24,00 tariffa € .	Per gli ambulanti c.d " FISSI" indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza , la tariffa è ridotta del %	Per gli ambulanti c.d " Di SPUNTA " indipendentemente dalla categoria merceologica la tariffa forfettaria è la seguente	In occasione di fiere e festeggiamenti , indipendentemente dalla durata , agli espositori con banchi e bancarelle si applica la tariffa standard diminuita del_%.

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.